

EVENTI SPECIALI

RISCHI COMMERCIALI, PICCOLE INDUSTRIE, RISCHI VARI, RISCHI INDUSTRIALI

Ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2016

Premesso che, agli effetti delle seguenti estensioni di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito eventualmente ed espressamente derogato, la Compagnia si obbliga a prestare garanzia per i seguenti eventi alla condizione che le clausole relative agli stessi siano espressamente richiamate nel testo dattiloscritto di polizza.

A) Eventi atmosferici

La Compagnia **risponde** dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
 ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
 - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne, tende, pannelli solari e consimili installazioni esterne;

- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche o costruzioni realizzate prevalentemente in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in polizza;
- in nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore di quella indicata in polizza.

B) Eventi socio-politici con terrorismo e sabotaggio

La Compagnia **risponde** di tutti i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche non da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate - verificatisi in occasione di:

- a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;
- b) atti di terrorismo per i quali si intende: un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;
- c) atti di sabotaggio organizzato per i quali si intende: un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo

di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di qualsiasi tipo dovuti a e/o causati da furti, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, scippo, rapina, saccheggio, estorsione, frode, truffa, malversazione e loro tentativi;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Compagnia non risponde dei danni di cui al primo comma anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in polizza;
- in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore di quella indicata in polizza.

C) Eventi socio-politici con esclusione terrorismo e sabotaggio

La Compagnia **risponde** di tutti i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche non da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate - verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi.

Restano comunque esclusi gli atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.

Agli effetti della presente esclusione:

- per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione

di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

- per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Sono altresì escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, o risultanti da, od in connessione con, o riferite ad azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Compagnia non risponde dei danni di cui al primo comma anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in polizza;
- in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore di quella indicata in polizza.

D) Fumo

La Compagnia **risponde** dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento

dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in polizza.

E) Colaggio da impianti automatici di estinzione

La Compagnia **risponde** dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

La Compagnia **non risponde**:

- a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni causati dal gelo;
- c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in polizza.

F) Dispersione di liquidi

La Compagnia **risponde** dei danni di dispersione del liquido indicato in polizza riposto nei contenitori del tipo e caratteristiche nella stessa descritti causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.

La Compagnia **non risponde**:

- a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, la Compagnia pagherà il 90% dell'indennizzo, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato.

G) Onda sonora

La Compagnia **risponde** dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in polizza.

H) Urto veicoli

La Compagnia **risponde** dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente né al suo servizio.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in polizza.

I) Acqua condotta

La Compagnia **risponde** dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Compagnia **non risponde**:

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in polizza.

L) Satelliti artificiali

La Compagnia **risponde** dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate.

La Compagnia o il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie "Eventi Speciali". Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Il Contraente

ITAS Mutua